

CIRCOLARE NR 05/2022

Decreto Milleproroghe

Con la presente Vi comunichiamo le novità introdotte dal DL n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022, cosiddetto “Milleproroghe”, il quale ha previsto una serie di novità la cui efficacia decorre a partire dal 1° marzo 2022.

1) PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI (Art. 1, comma 28-ter e Art. 3-septies)

Le società sono tenute a riportare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati nell'esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le società di persone e le ditte individuali nonché le associazioni, le fondazioni, le ONLUS e le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'**inosservanza degli obblighi di pubblicità** comporta una **sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti** con un importo **minimo di 2.000 euro**, nonché la **sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione**.

- **per l'anno 2021**, da pubblicare **entro il 1° luglio 2022**
- **per l'anno 2022**, da pubblicare **entro il 1° gennaio 2023**

Si precisa che tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

2) BONUS PSICOLOGO (Art. 1-quater)

Al fine di fronteggiare i postumi di stress, ansia, depressione e fragilità psicologica lasciati dalla lunga parentesi della pandemia da Covid-19 è stato introdotto un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso i professionisti privati regolarmente iscritti all'albo. Il **contributo** è stabilito nell'**importo massimo di 600 euro** per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

3) ASSEMBLEE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO "A DISTANZA" (Art. 3, comma 1)

È stato **prorogato al 31 luglio 2022** il termine previsto dall'art. 106, comma 7, Dl. n. 18/2020 e s.m.i. che aveva introdotto per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici la possibilità di prevedere:

- l'**espressione del voto in via elettronica** o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- lo **svolgimento dell'assemblea** anche esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- l'**espressione del voto mediante consultazione scritta** o per consenso espresso per iscritto per le **società di capitali**.

Si precisa che i termini per l'approvazione del bilancio 2021 non hanno beneficiato di alcuna proroga "Covid", pertanto resta confermato il termine del 30 aprile 2022 per l'approvazione dei bilanci dell'anno 2021.

4) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (Art. 3, comma 1-ter)

È stata estesa alle perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la previsione di cui all'art. 6, comma 1, Dl. n. 23/2020 e s.m.i. in base alla quale non si applicano alle predette perdite gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Pertanto, per **le perdite dell'esercizio 2021 l'obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.**

5) SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" (Art. 3, comma 5-septies)

I termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte prima, DPR 131/1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.

6) SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI (Art. 3, comma 5-quinquiesdecies)

È stata riproposta **la possibilità di sospendere**, in tutto o in parte, l'imputazione contabile degli **ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali** anche per il **bilancio d'esercizio 2021** a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2020.

La norma riguarda tutti i soggetti ed opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento nel 2020 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento.

7) LIMITE AI PAGAMENTI IN CONTANTE (Art. 3, comma 6-septies)

È stato disposto lo slittamento dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 della riduzione da 2.000 euro a 1.000 euro della soglia per i trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore.

8) CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (Art. 3-quater)

È stato prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 e s.m.i., in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021, al fine di usufruire del credito d'imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 e s.m.i..

9) DETRAZIONE DELLE SPESE PER ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ (Art. 3-sexies)

Il decreto Antifrodi (DI 157/2021), dal 12 novembre scorso, ha introdotto l'obbligo di asseverazione e visto di conformità anche per i bonus “minori” diversi dal superbonus nelle ipotesi di cessione del credito e sconto in fattura. Tuttavia, diversamente dal superbonus, non esiste una norma che ammetta queste spese a detrazione per i bonus minori. La loro detraibilità, senza un'indicazione espressa, è stata da subito molto dubbia.

La legge di Bilancio 2022 è intervenuta sul punto e ha stabilito che sono **sempre detraibili, all'aliquota della detrazione principale, le spese per i visti, le attestazioni e le asseverazioni** anche se effettuate nel corso del 2021. Allo stesso tempo, per i **lavori sotto i 10mila euro e in edilizia libera**, effettuati a partire dal 12 novembre 2021, diventa **possibile comunicare le opzioni senza fare ricorso al visto di conformità e all'asseverazione di congruità delle spese** con la sola eccezione del bonus facciate.

Il DI. Milleproroghe è intervenuto chiarendo che le norme sulla detraibilità di visti, attestazioni e asseverazioni si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro professionista di riferimento.